

Convenzione 131

CONVENZIONE SULLA FISSAZIONE DEL SALARIO MINIMO¹

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 3 giugno 1970 per la sua cinquantaquattresima sessione;

Notando i termini della Convenzione sui metodi di fissazione del salario minimo del 1928 e della Convenzione sull'uguaglianza di retribuzione del 1951, che sono state largamente ratificate, come pure della Convenzione sui metodi di fissazione dei salari minimi (agricoltura) del 1951;

Considerando che queste convenzioni hanno portato un rilevante contributo alla protezione dei gruppi svantaggiati di lavoratori dipendenti;

Considerando che sia opportuno adottare un nuovo strumento per completare queste convenzioni, che assicuri la protezione dei lavoratori dipendenti contro salari eccessivamente bassi e che, pur essendo di applicazione generale, tenga specialmente conto dei bisogni dei paesi in via di sviluppo;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative ai meccanismi di fissazione del salario minimo ed ai problemi connessi, con particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo, questione che costituisce il quinto punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una convenzione internazionale,

adotta, oggi ventidue giugno millenovecentosettanta, la convenzione seguente, che verrà denominata Convenzione sulla fissazione del salario minimo, 1970.

Articolo 1

1. Ogni Membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione si impegna a stabilire un sistema di salari minimi che protegga tutti i gruppi di lavoratori dipendenti le cui condizioni di impiego siano tali da rendere opportuna la loro protezione.

2. L'autorità competente di ogni paese, in accordo con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, qualora esistano, o dopo piena consultazione con esse, deve stabilire i gruppi di lavoratori dipendenti che vanno protetti.

¹ Traduzione in italiano non ufficiale a cura dell'Ufficio OIL per l'Italia e San Marino.

3. Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione, nel suo primo rapporto sull'applicazione della Convenzione che esso è tenuto a presentare in virtù dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, deve elencare, con i relativi motivi, i gruppi di lavoratori che non venissero protetti secondo il presente articolo, ed indicare, negli ulteriori rapporti, lo stato della sua legislazione e della sua prassi rispetto a questi gruppi non protetti, precisando in che misura sia stato dato seguito, o si sia prefissato di dare seguito, alla presente Convenzione per quanto riguarda i gruppi in questione.

Articolo 2

1. I salari minimi devono avere forza di legge e non potranno essere abbassati; la loro non-applicazione deve comportare l'applicazione di sanzioni penali o di altre sanzioni adeguate per la o le persone responsabili.

2. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 1 qui sopra, va pienamente rispettata la libertà di contrattazione collettiva.

Articolo 3

Gli elementi da prendere in considerazione per determinare il livello dei salari minimi, per quanto possibile ed applicabile, tenuto conto della prassi e delle condizioni nazionali, devono comprendere:

- a) i bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie, tenuto conto del livello generale dei salari nel paese, del costo della vita, delle prestazioni di sicurezza sociale e dei livelli di vita comparati degli altri gruppi sociali;
- b) i fattori di tipo economico, con le esigenze dello sviluppo economico, della produttività e dell'opportunità di raggiungere e di mantenere un alto livello di occupazione.

Articolo 4

1. Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione deve istituire e mantenere metodi adeguati alle condizioni e ai bisogni del paese, per fissare ed aggiustare ad intervalli i salari minimi per i gruppi di lavoratori dipendenti protetti ai termini dell'articolo 1 qui sopra.

2. Vanno prese disposizioni per la piena consultazione delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate o, in assenza di tali organizzazioni, dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, per la determinazione e l'applicazione di questi metodi o la loro modifica.

3. A seconda dei casi, tenuto conto della natura dei metodi esistenti di fissazione dei salari minimi, vanno anche prese disposizioni per la partecipazione diretta alla loro applicazione:

- a) dei rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate o, in assenza di tali organizzazioni, dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, su base paritaria;

- b) delle persone la cui competenza a rappresentare gli interessi generali del paese sia riconosciuta e che siano state nominate dopo piena consultazione delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, qualora tali organizzazioni esistano e che questa consultazione sia conforme alla legislazione o alla prassi nazionale.

Articolo 5

Vanno prese misure adeguate, come un sistema di ispezione opportunamente completato con ogni altra misura necessaria, per assicurare l'applicazione effettiva di tutte le disposizioni relative ai salari minimi.

Articolo 6

La presente Convenzione non va considerata come qualche revisione di una convenzione esistente.

Articolo 7

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate per la registrazione al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

Articolo 8

1. La presente Convenzione sarà vincolante per i soli Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale.

3. In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica.

Articolo 9

1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da quest'ultimo registrato. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di registrazione.

2. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvale della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed in seguito potrà denunciare la presente Convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 10

1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai membri dell'Organizzazione.

2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore Generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

Articolo 11

Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche ed a tutti gli atti di denuncia registrati conformemente agli articoli precedenti.

Articolo 12

Ogniqualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione e considererà se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 13

1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione recante revisione totale o parziale della presente Convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente :

- a) la ratifica ad opera di un Membro della nuova convenzione riveduta comporterebbe di diritto, malgrado l'articolo 9 di cui sopra, un'immediata denuncia della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore ;
- b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.

2. La presente Convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i Membri che l'abbiano ratificata e che non ratificheranno la convenzione riveduta.

Articolo 14

Il testo francese e il testo inglese della presente Convenzione faranno ugualmente fede.